



COMUNE DI SCICLI

Provincia Regionale di Ragusa
VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia

Oggetto: Progetto esecutivo per il rifacimento della pavimentazione della palestra annessa alla scuola elementare S. Nicolò e pavimentazione campi polifunzionali impianto sportivo Polivalente Jungi.

COTTIMO-APPALTO.

Si comunica che quest'Amministrazione deve procedere all'affidamento a seguito di gara a cottimo-appalto dei lavori in oggetto, ricadenti nel territorio comunale, con importo di lavori di € **114.874,88** di cui € **111.428,63** soggetti a ribasso ed € **3.446,25** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

La procedura di gara è disciplinata dall'art. 24 bis della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, inserito dall'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 7/2002 e dal vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori o opere a cottimo-appalto.

L'ammissione alla gara è riservata alle Imprese iscritte nell'albo delle Imprese cottimiste del Comune di Scicli nell'elenco n. 10 "lavori edili", per assunzione di lavori di importo non inferiore a € **114.874,88**.

La predetta gara è fissata per il giorno **22/12/2009** alle ore 10,00 e le operazioni avranno luogo negli uffici di questo Comune Settore Manutenzioni ed Ecologia ubicati al piano secondo di via G. Verdi n° 29, ang. Via Tagliamento.

Il capitolato speciale d'appalto, e gli elaborati tecnici possono essere consultati presso questo Settore tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 13.00 escluso il sabato e il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Per essere ammessa alla gara codesta Impresa dovrà far pervenire, a mano (presso l'Ufficio Protocollo nella sede centrale dell'Ente) o per posta (indirizzando a "Comune di Scicli, Via Francesco Mormino Penna n° 2, 97018 Scicli (Ragusa), a **PENA DI ESCLUSIONE NON OLTRE LE ORE 10,00 DEL 21/12/2009**, il plico di partecipazione. La busta, contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere idoneamente chiusa e sigillata con ceralacca recante l'impronta di un sigillo a scelta dell'Impresa, controfirmata sui lembi di chiusura e recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "Appalto per il Progetto esecutivo per il rifacimento della pavimentazione della palestra annessa alla scuola elementare S. Nicolò e pavimentazione campi polifunzionali impianto sportivo Polivalente Jungi. Gara del 22/12/2009 "CONTIENE OFFERTA", e contenente, a **pena d'esclusione:**

- 1) **l'allegato modello di partecipazione, specifico per questa gara e non sostituibile dal modello riferito ad altra gara, debitamente compilato e sottoscritto;** Con riferimento alle possibili conseguenze di dichiarazioni che vengono rilasciate con la compilazione e sottoscrizione del modello, ove non rispondenti al vero, si invita a prendere accurata visione dell'avvertenza data in conclusione della presente lettera;
- 2) **l'eventuale documentazione, richiamata nel modello anzidetto, relativa alla regolarità contributiva dell'Impresa** (si richiama l'attenzione sulla prescrizione dell'art. 2, comma 2, del decreto 24 febbraio 2006 dell'Assessorato Regionale dei lavori pubblici per effetto del quale "non sono valide le attestazioni rilasciate dalle casse edili se riferite ad uno o più cantieri, dovendo le casse attestare la regolarità contributiva senza limitazione a singoli appalti");
- 3) **offerta**, in carta bollata, con l'indicazione del ribasso percentuale, in cifre ed in lettere, sull'importo a

base d'asta soggetto a ribasso di €. 111.428,63, debitamente firmata, chiusa in una seconda busta ove, oltre l'offerta, non deve essere contenuto nient'altro. Saranno ammesse esclusivamente offerte di ribasso della base d'asta. Si evidenzia che l'importo degli oneri di sicurezza di € 3.446,25 non sono posti a base di nessun calcolo in sede di gara, ma che essi saranno sommati, in sede di contratto con l'Impresa aggiudicataria, all'importo netto di aggiudicazione.

Il modello di partecipazione di cui al precedente n. 2) consente il rilascio delle seguenti dichiarazioni:

- 1) il proprio numero di iscrizione nell'elenco delle Imprese cottimiste ammissibili alla gara;
- 2) che nulla è mutato nel possesso dei requisiti a suo tempo comunicati ai fini dell'iscrizione nell'albo delle Imprese cottimiste dell'Ente;
- 3) di non aver già sottoscritto contratto o contratti d'appalto a cottimo-appalto con l'Ente nell'anno solare in corso per importi che, sommati a quello di € 114.874,88 di cui al presente cottimo - appalto (comprensivo degli oneri di sicurezza ed esclusa I.V.A.), superino il limite di € 150.000,00;
- 4) di non trovarsi in collegamento formale o sostanziale con altra Impresa concorrente alla stessa gara;
- 5) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d'invito alla gara, nel capitolato speciale d'appalto, nei grafici di progetto, nei piani di sicurezza eventualmente posti a corredo del progetto; di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 109/94 e successive modificazioni; di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; di non essere assoggettato alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999 (diritto al lavoro dei disabili), ovvero (nel caso di impresa con più di 35 dipendenti, o con numero di dipendenti da 15 a 35 che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) di essere in regola con le assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999; che l'Impresa non si trova nel periodo di emersione, essendosi avvalsa del piano individuale di emersione, ai sensi dell'art. 1 bis della legge n. 383/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 2, D.L. n. 210/2002; di essere a conoscenza e di accettare senza condizione alcuna le clausole di auto-tutela previste dal Protocollo di legalità datato 12 luglio 2005 richiamato dalla circolare dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, ivi indicate come clausole n. 5 e n. 6; che l'Impresa è in situazione di regolarità contributiva.

L'aggiudicazione provvisoria sarà pronunciata in favore del maggiore ribasso offerto, previa automatica esclusione di eventuali offerte anomale, tali essendo ritenute quelle che superino la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte che concorrono a formare la media stessa, aumentata del 10%. Si procederà all'esclusione automatica solo se le offerte ammesse siano almeno cinque.

Nel caso di ribasso di aggiudicazione comune a più offerte, si procederà immediatamente a ballottaggio. L'aggiudicazione potrà essere pronunciata anche nel caso sia acquisita una sola offerta valida.

Le operazioni di gara sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 21 bis della legge n. 109/1994, inserito dall'art. 18 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Pertanto il verbale di gara sarà redatto immediatamente, sottoscritto dall'Impresa provvisoriamente aggiudicataria, se presente, pubblicato per tre giorni non festivi consecutivi all'albo del Comune di Scicli. Se l'Impresa provvisoriamente aggiudicataria non sarà presente, le sarà immediatamente comunicata l'aggiudicazione provvisoria. Nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara possono essere presentati rilievi o contestazioni rispetto a quanto verbalizzato, sui quali il responsabile

del procedimento si pronuncerà entro dieci giorni dal loro ricevimento. In assenza di rilievi o di contestazioni, il verbale diverrà definitivo. Parimenti il verbale diverrà definitivo in caso di presentazione di rilievi o contestazioni su cui il responsabile del procedimento non si pronuncia entro il termine di dieci giorni anzidetto, ciò che equivale a rigetto, ovvero espressamente entro il termine anzidetto emetta decisione di rigetto dei rilievi o contestazioni. Qualora invece il responsabile del procedimento accolga i rilievi o contestazioni, le operazioni di gara, previo adeguato preavviso a tutte le Imprese partecipanti, saranno riaperte per l'adeguamento delle stesse alle decisioni del responsabile del procedimento.

Si avverte che sarà comunque escluso dalla gara il concorrente che, pur invitato, abbia sottoscritto, nell'anno solare corrente al momento della stipula del contratto, contratti a cottimo con il Comune di Scicli per importi che, sommati a quello lordo di appalto di €114.874,88, superi il limite di € 150.000,00. Quanto precede per la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 24 bis della legge n. 109/1994 aggiunto dall'art. 20 L.R. n. 7/2002, in osservanza del quale altresì, ove in qualsiasi momento della procedura di affidamento dei lavori in oggetto, compreso quello della sottoscrizione del formale contratto d'appalto, si determinasse il superamento del limite di affidamenti anzidetto, la procedura stessa sarebbe interrotta, ed il contratto d'appalto non verrebbe più stipulato, senza che ciò possa legittimare l'Impresa a pretese di alcun genere.

Nel caso che l'Impresa aggiudicataria risultasse non in possesso dei requisiti da essa dichiarati in sede di partecipazione alla gara, alla quale in conseguenza fosse stata ammessa, ferme restando le sanzioni a suo carico, si procederà d'ufficio al recupero della graduatoria maturata in sede di gara, apportando ad essa le modifiche conseguenti all'eliminazione, dalla gara stessa, dell'impresa già aggiudicataria, sul dato di fatto che essa non avrebbe dovuto essere ammessa per mancanza dei requisiti; ed all'aggiudicazione all'Impresa che, a seguito della rielaborazione della graduatoria, risultasse la nuova aggiudicataria.

Nel caso invece che l'Impresa aggiudicataria, pur in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara, non fosse comunque in condizioni di onorare il contratto, ferme restando le sanzioni a suo carico, si terrà ferma la graduatoria emersa dalle operazioni di gara, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione già pronunciata e alla pronuncia di nuova aggiudicazione in favore del concorrente che segue in graduatoria l'aggiudicatario inadempiente.

Nel caso infine che l'Impresa aggiudicataria in base alla graduatoria emersa a conclusione delle operazioni di gara non potesse sottoscrivere il contratto d'appalto in rapporto all'intervenuta sottoscrizione di precedente contratto e conseguente superamento del limite di cui al comma 3 dell'art. 24 bis della legge n. 109/1994 inserito dall'art. 20 L.R. n. 7/2002, tenuta ferma la graduatoria stessa, sarà revocata l'aggiudicazione già pronunciata e l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

Oltre ai casi in cui, ope legis, è previsto lo scioglimento del contratto d'appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Si fa riserva di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, legge n. 55/1990, come integrato dall'art. 22, comma 2, D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni in legge n. 203/1991, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto, ed il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salva solo l'ipotesi di subappalti o sub-forniture debitamente autorizzati. Inoltre, in osservanza dell'art. 21, comma 1, della L.R. n. 20/1999, il concorrente deve in sede di presentazione dell'offerta indicare dettagliatamente i mezzi di cui dispone in proprio per l'esecuzione dei lavori.

Per il controllo, in sede di esecuzione dei lavori, del rispetto del divieto di cessione del contratto o di ricorso a subappalti non autorizzati, sarà contrattualmente posto a carico dell'Impresa appaltatrice l'obbligo di comunicare alla Direzione dei Lavori, con sufficiente anticipo e comunque preventivamente rispetto all'introduzione in cantiere, il nominativo di ogni operaio o conducente di mezzi che sarà inserito nel cantiere, fermo restando che il reperimento di persona in attività nel cantiere e non preventivamente segnalata darà luogo alla immediata contestazione di subappalto non autorizzato.

Si avverte che al contratto d'appalto da stipularsi con l'aggiudicatario sarà allegato l'elenco dei mezzi di cui questi dispone in proprio per l'esecuzione dei lavori, presentato in sede di partecipazione alla gara. Il ricorso

ad eventuali subappalti, nel limite massimo del 30% dell'importo contrattuale, ed il ricorso a noli a caldo e a forniture con posa in opera, singolarmente d'importo superiore al 2% dell'importo contrattuale ed in cui il costo della manodopera sia prevalente, sono soggetti al rispetto integrale della normativa di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Conseguentemente resta escluso il ricorso ai sub-contratti predetti qualora di esso non sia stata fatta espressa riserva in sede di presentazione dell'offerta in gara.

I soggetti affidatari, da parte dell'aggiudicatario, di sub-contratti dovranno possedere i requisiti d'ordine generale richiesti all'aggiudicatario.

Nel contratto d'appalto, per la disciplina di eventuali sub-contratti, sarà inserita la seguente clausola: "Ove l'Appaltatore proceda a lavorazioni o a noli o a forniture per cui non è ancora intervenuta l'autorizzazione richiesta dalla legge o non è decorso il termine di cui al comma 9 dell'art. 18 legge n. 55/1990 e successive modifiche, ovvero proceda all'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori oggetto del presente appalto, ovvero proceda alla stipula di sub-contratti non autorizzabili dalla stazione appaltante per insussistenza delle condizioni indicate nel comma 3 dell'art. 18 della legge n. 55/1990 e successive modifiche o delle capacità economiche e tecniche, in capo al subappaltatore o al sub-contraente, di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 406/1991 e successive modifiche, il contratto si avrà per risolto di pieno diritto a far tempo dalla data di effettuazione da parte dell'Appaltatore delle attività non autorizzate o dalla stipula dei sub-contratti non autorizzati."

L'Impresa aggiudicataria dovrà adempiere a tutte le prescrizioni poste a suo carico dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Impresa aggiudicataria dovrà entro dieci giorni dalla richiesta, produrre: 1) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con la dicitura antimafia e le risultanze fallimentari; 2) cauzione definitiva, costituita per le finalità e con le clausole ed alle condizioni di cui all'art. 30, commi 2 e 2 bis della legge n. 109/1994 e successive modifiche, come modificato dall'art. 24 L.R. n. 7/2002 e successive modificazioni ed all'art. 101, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 554/1999; 3) bollettino di c/c postale intestato al Comune di Scicli servizio di tesoreria n° 11092970 per spese contrattuali, salvo conguaglio; 4) piano operativo di sicurezza, che è obbligo allegare al contratto d'appalto, che dovrà avere i contenuti stabiliti dal D.P.R. n. 222/2004; 5) la dichiarazione dell'organico medio, distinto per qualifica, nonché la dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Inoltre all'Impresa aggiudicataria sarà richiesta di trasmettere a questa Amministrazione, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la copia di una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che dovrà altresì assicurare, per il massimale di € 500.000,00 questa Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, secondo quanto stabilito dall'art. 30, comma 3, della legge n. 109/1994 e successive modifiche, come modificato dall'art. 24 L.R. n. 7/2002, e dall'art. 103 del D.P.R. n. 554/1999.

Nel caso che l'aggiudicataria fosse una società dovrà essere inviata certificazione ufficiale dalla quale risulti il potere di rappresentanza ai fini della sottoscrizione del contratto di appalto, e dovrà essere data la comunicazione di cui all'art. 1 D.P.C.M. n. 187/1991 (con eccezione della società in nome collettivo).

Si comunica infine che, a seguito della rielaborazione da parte della competente Autorità del modello GAP, questa Amministrazione appaltante è tenuta ad acquisire, per farne successiva comunicazione alla Prefettura, dati relativi a tutte le Imprese partecipanti alla gara in oggetto.

Corre l'obbligo di evidenziare che ai sensi del decreto legge 6 settembre 1982 n. 629, convertito con modificazioni in legge 12 ottobre 1982, n. 726, in particolare del comma 4 dell'art. 1, "A richiesta dell'Alto Commissario le Imprese, sia individuali che costituite in forma di società, aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o a trattativa privata, sono tenute a fornire allo stesso notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività, nonché ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'Impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali. Nei confronti degli appaltatori che non ottemperino

alla richiesta di cui al precedente comma, ovvero forniscano notizie non corrispondenti al vero si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno. La condanna comporta la sospensione dall'albo degli appaltatori.

Le stazioni appaltanti sono tenute a fornire all'Alto Commissario, ove questi ne faccia richiesta, le documentazioni relative alle procedure di aggiudicazione e ai contratti di opere eseguite o da eseguire."

Codesta Impresa è tenuta pertanto a compilare e sottoscrivere il prospetto dell'ultima facciata del modulo di partecipazione alla gara, che riproduce il modello GAP nella parte riservata alle indicazioni relative all'impresa partecipante.

Infine si avverte che, prima dell'approvazione dell'aggiudicazione definitiva, saranno sottoposte a controllo tutte le dichiarazioni sostitutive del DURC presentate in sede di partecipazione alla gara (art. 6, comma 2, del decreto 24 febbraio 2006 dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici).

Si evidenzia che sarà ritenuta veritiera la dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata in sostituzione del DURC esclusivamente ove, in sede di verifica presso l'Ente o gli Enti competenti, pervenga da questi la comunicazione che l'Impresa "è in regola" alla data del rilascio della dichiarazione, e sarà ritenuta non veritiera a fronte di qualsiasi altra comunicazione dell'Ente comunque attestante la non regolarità alla data del rilascio della dichiarazione.

Ove risulti, secondo le precedenti precisazioni, non veritiera la dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata in sostituzione del DURC, l'Impresa dichiarante sarà esclusa dalla gara e saranno a suo carico ulteriormente irrogate le sanzioni di legge, con le dovute conseguenze sulla sospensione o cancellazione dell'iscrizione dell'Impresa nell'albo delle Imprese cottimiste del Comune di Scicli .

Il Capo Settore
(Geom. Antonino Bonincontro)